

## CRISI D'IMPRESA

---

# ***Tramonta la legge fallimentare: approvato il codice della crisi d'impresa***

di **Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola**

Alla fine la riforma della **crisi d'impresa** è giunta al traguardo e manda in soffitta uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore.

Al termine di un iter complesso e articolato, il decreto legislativo, in attuazione della **L. 155/2017**, rubricato "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**" è stato definitivamente **approvato, il 10 gennaio 2019**.

Si tratta di un corposo Testo Unico sulla disciplina della **crisi d'impresa e d'insolvenza** composto da **391 articoli**, suddiviso in quattro parti, che sostituirà tutte le disposizioni contenute nel **R.D. 267/1942** in materia di **fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa** e nella **L. 3/2012** in materia di composizione della **crisi da sovraindebitamento**.

Per una prima disamina delle numerose disposizioni è opportuno schematizzare la struttura del testo, che è così suddivisa:

- la **parte prima** contiene gli articoli dall' 1 al 374 sul **codice della crisi e dell'insolvenza**;
- la **parte seconda** contiene gli articoli dal 375 al 384 riferiti alle **modifiche al codice civile**;
- la **parte terza** contiene gli articoli dal 385 al 388 riguarda le **garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire**;
- **parte quarta** contiene gli articoli dal 389 al 391 con le **disposizioni finali e transitorie**.

### **Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**

<b>CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA PARTE PRIMA (articoli 1 – 374)</b>	<b>Titolo I (artt. 1- 11) Disposizioni generali:</b> Ambito di applicazione e definizioni – Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza (debitore, parti e autorità preposte) – Economicità della procedura – Principi di carattere processuale – Giurisdizione internazionale <b>Titolo II (artt. 12 – 25) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi:</b> strumenti di allerta (nozione, indicatori della crisi, obblighi di segnalazione interna ed esterna); organismo di composizione della crisi (OCRI, nomina e audizione del debitore), procedimento di composizione assistita, misure premiali
--	--

**Titolo III (artt. 26 – 55) Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza:** giurisdizione, competenza per materia e territorio, cessazione dell'attività del debitore, accesso alle procedure di regolazione crisi e iniziativa per l'accesso alle procedure, procedimento unitario, misure cautelari e protettive

**Titolo IV (artt. 56 - 120) Strumenti di regolazione della crisi:** accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione (accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale); procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; ristrutturazione debiti del consumatore, concordato minore, concordato preventivo (finalità, presupposti, organi, effetti della presentazione della domanda, provvedimenti immediati, voto, omologazione)

**Titolo V (artt. 121 – 283) Liquidazione giudiziale:** imprenditori individuali e società, presupposti della liquidazione e organo preposti effetti dell'apertura della liquidazione (per i creditori, sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sui rapporti giuridici pendenti), custodia e amministrazione dei beni, accertamento del passivo, esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, cessazione della procedura - concordato nella liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitamento, esdebitazione

**Titolo VI (artt. 284 – 292) Disposizioni relative ai gruppi di imprese:** concordato, accordo di ristrutturazione, piano attestato di gruppo, procedura unitaria di liquidazione giudiziale, procedure concorsuali di imprese appartenenti allo stesso gruppo, norme comuni

**Titolo VII (artt. 293 – 316) Liquidazione coatta amministrativa:** procedimento (rapporti tra procedure, accertamento giudiziario dello stato di insolvenza ed effetti, organi della procedura e loro poteri, stato passivo e liquidazione dell'attivo) - Autorità amministrative di vigilanza e loro funzioni.

**Titolo VIII (artt. 317– 321) Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali:** principio di prevalenza delle misure cautelari, sequestro preventivo, sequestro conservativo, legittimazione curatore, liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

**Titolo IX (artt. 322 – 347) Disposizioni penali:** reati commessi dall'imprenditore, da persone diverse dall'imprenditore nella liquidazione giudiziale – reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

**Titolo X (artt. 348 - 374) Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, coordinamento e disciplina transitoria:** albo degli incaricati della gestione e controllo nelle procedure, disciplina dei procedimenti, disposizioni in materia di diritto del lavoro, disposizioni di coordinamento

- PARTE SECONDA (articoli 375 – 384)** **Modifiche al codice civile:** assetti organizzativi dell'impresa e societaria, responsabilità degli amministratori, nomina degli organi di controllo, cause di scioglimento società di capitali, disposizioni in materia di cooperative ed enti mutualistici, finanziamento soci, abrogazioni disposizioni
- PARTE TERZA (articoli 385 – 388)** **Garanzie acquirenti immobili da costruire:** modifiche agli **articoli 3-4-5-6 D.Lgs. 122/2005**
- PARTE QUARTA (articoli 389 – 391)** **Disposizioni finali e transitorie:** entrata in vigore, disciplina transitoria e disposizioni finanziarie

L'**obiettivo** di fondo del nuovo codice è quello di far emergere il **prima possibile** la crisi di impresa mediante la previsione di un **sistema di allerta**, accompagnato dalla introduzione degli **organismi di composizione della crisi di impresa** (OCRI), da istituire presso le Camere di Commercio, ai quali gli organi di controllo societario e i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione) dovranno segnalare **situazioni di anomalia** che emergono dall'applicazione di determinati **indicatori della crisi**, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore.

Gli **indicatori della crisi** saranno elaborati dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili**, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.

L'**entrata in vigore** del nuovo codice prevede **due termini distinti**:

- **entro 30 giorni** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per 14 articoli (cfr. **articolo 389, comma 2**);
- **entro 18 mesi** per gli altri 376, in particolare quelli riguardanti le disposizioni del Codice sulla crisi d'impresa e l'insolvenza (**articolo 389, comma 1**).

Le **norme di imminente applicazione** (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) sono quelle riguardanti:

- gli **assetti organizzativi dell'impresa**;
- gli **assetti organizzativi societari**;
- la **responsabilità** degli **amministratori**;
- la nomina degli **organi di controllo**;
- le norme riguardanti le sezioni specializzate per **grandi imprese e gruppi**;
- le norme riguardanti le modifiche all'**amministrazione straordinaria**;
- l'istituzione dell'**albo dei soggetti incaricati** della gestione e del controllo nelle procedure;
- le norme sulla **certificazione** dei **debiti** contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
- le norme sulle **garanzie** in favore degli **immobili da costruire** e fidejussioni.

Si tratta di una riforma molto attesa che rinnova una **norma ormai ultrasettantenne** che cominciava a mostrare i segni dell'età. Fatte salve le disposizioni "societarie" sopra riportate (e quelle affini), il differimento del termine per la concreta applicazione del nuovo codice della crisi – in verità non di poco conto - consentirà di comprendere e metabolizzare le **modifiche** apportate.

Poi, come sempre, sarà l'applicazione pratica da parte degli addetti ai lavori a sancire il **successo** o il "**fallimento**" del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza.